

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1880)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1962

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito provvedimento è inteso ad attribuire a talune categorie di impiegati civili della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

L'articolo 1 indica gli aventi diritto alla attribuzione e fissa la decorrenza del provvedimento in quella del 1° gennaio 1962.

Gli articoli che seguono disciplinano casi particolari sul genere di quelli contemplati nella legge 8 novembre 1961, n. 1162 per i personali delle Amministrazioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e della sanità, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Carriera direttiva:

Consiglio di Stato (personale amministrativo);

Consiglio nazionale delle ricerche;

Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Consiglio di Stato;

Avvocatura generale dello Stato;

Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Carriera esecutiva:

Uffici di Presidenza;

Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);

Consiglio di Stato;

Avvocatura generale dello Stato;

Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Carriera del personale ausiliario:

Uffici di Presidenza;

Ex Commissariato per i servizi del ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona (ruolo ad esaurimento);

Istituto centrale di statistica (ruolo ad esaurimento);

Consiglio di Stato;

Avvocatura generale dello Stato;

Servizio delle informazioni ed Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Carriera direttiva:

Ruolo amministrativo;

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;

Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo tecnico superiore);

Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo ad esaurimento);

Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;

Servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Vivai di viti americane;

Ex Commissariato generale per la pesca;

Istituti di incremento ippico;

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Ruolo tecnico dell'agricoltura;

Servizi contabili;

Servizio dell'economia montana e delle foreste;

Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;

Ex Commissariato generale per la pesca;

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale e centrale-periferica;

Servizi dell'economia montana e delle foreste (ruolo degli archivisti);

Ex Commissariato generale per la pesca;

Istituti di incremento ippico;

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento).

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale e centrale-periferica - personale addetto agli uffici;

Amministrazione centrale e centrale-periferica - personale tecnico;

Istituti di sperimentazione agraria ed istituti sperimentali talassografici;

Servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Ex Commissariato generale per la pesca;

Istituti di incremento ippico;

Servizi dell'economia montana e delle foreste - Personale proveniente dall'ex Commissariato per i servizi del ministero della real casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della corona (ruolo ad esaurimento);

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento) - Personale addetto agli uffici;

Servizi dell'alimentazione (ruolo ad esaurimento) - Personale tecnico.

MINISTERO

DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Carriera direttiva:

Amministrazione centrale - ruolo ordinario;

Amministrazione centrale (ruolo ad esaurimento);

Amministrazione centrale - proprietà intellettuale;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale direttivo;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale tecnico;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio - direttori e sostituti direttori;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio - capi uffici statistici;

Ispettorato tecnico dell'industria.

Carriera di concetto:

Amministrazione centrale - ruolo amministrativo;

Amministrazione centrale (quadro speciale);

Stazioni sperimentali per l'industria - personale di segreteria;

Stazioni sperimentali per l'industria - personale tecnico;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Ispettorato tecnico dell'industria;

Corpo delle miniere - ruolo amministrativo.

Carriera esecutiva:

Amministrazione centrale (personale di ordine e quadro speciale);

Amministrazione centrale - assistenti;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Ispettorato tecnico dell'industria.

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici;

Amministrazione centrale - personale tecnico;

Corpo delle miniere - personale addetto agli uffici;

Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

MINISTERO DELLA SANITA'

Carriera direttiva:

Direttori generali degli affari amministrativi e del personale, dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali, farmaceutici, di medicina sociale, veterinari;

Servizi centrali e periferici - chimici;

Servizi centrali e periferici - farmacisti;

Servizi centrali e periferici - ingegneri di sanità;

Servizi centrali e periferici - amministrativi;

Istituto superiore di sanità.

Carriera di concetto:

Servizi centrali e periferici - ragioneria;

Servizi centrali e periferici - segretari tecnici;

Servizi centrali e periferici - assistenti sanitarie;

Istituto superiore di sanità.

Carriera esecutiva:

Servizi centrali e periferici - Assistenti sanitarie visitatrici provinciali (ruolo ad esaurimento);

Servizi centrali e periferici - aiutanti tecnici;

Servizi centrali e periferici - personale di archivio;

Servizi centrali e periferici - dattilografi;

Istituto superiore di sanità.

Carriera del personale ausiliario:

Servizi centrali e periferici - personale di anticamera;

Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene

soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 4.000.000.000 per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile, categorie A e B.